Sent. n. 491/2025

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **80592** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso in riassunzione depositato in data 23.01.2025 proposto dal Sig **XX** (omissis), nato a omissis (omissis) il omissis, residente a omissis (omissis), alla Via omissis n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Donato Santoro (donatosanotro@ordineavvocatiroma.org) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Corso Trieste n. 36/A.

contro

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale – in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 15.10.25, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Donato Santoro per il

ricorrente, e l'Avv. Andrea Botta, per l'INPS.

Considerato in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, ex Sovrintendente Capo di Polizia Penitenziaria cessato dal servizio in data 16.03.2017, chiede l'accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria.

A questo fine fa presente che con D.M. del 02.05.2008 gli è stato riconosciuto e liquidato il beneficio dell'equo indennizzo per le infermità "*spondiloartrosi cervicale con osteofitosi e discopatie C5-C6-C/. Segni di gonartrosi sx*" riconosciute dipendenti da causa di servizio con ascrizione alla Tab. A, cat. 8^, come da verbale ML/AB n. C2011475 del 27.06.2003 della Seconda Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di Medicina legale di Roma, che ha definito l'etiopatogenesi delle suddette infermità come "*degenerativo cronica*".

Cessato dal servizio, il ricorrente provvedeva a richiedere all'INPS il trattamento pensionistico privilegiato, allegando la documentazione necessaria.

Anche il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, inoltrava al competente ufficio dell'INPS la documentazione necessaria per procedere agli adempimenti conseguenti.

Tuttavia, l'INPS non provvedeva alla richiesta di pensione privilegiata tanto da costringere il ricorrente dapprima, in data 18.12.2023, a diffidare l'INPS e, successivamente, a proporre ricorso contro il silenzio inadempimento davanti al TAR Lazio che con sentenza n.

650/2025 del 15.01.2025, che dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore di questa Corte davanti alla quale il giudizio veniva riassunto nei termini di legge.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973 che, per il personale delle Forze Armate e di Polizia, anche ad ordinamento civile (come la Polizia penitenziaria), riconosce il diritto alla pensione privilegiata per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, a prescindere dalla sussistenza del requisito della "inidoneità al servizio", e cioè, anche se le stesse infermità non ne abbiano determinato l'inidoneità al servizio d'istituto, quando l'infermità è stata giudicata non suscettibile di miglioramento, come nel caso di specie.

Per questo motivo, il ricorrente chiede l'accertamento del diritto alla pensione di privilegio a lui spettante sulla base delle infermità accertate come ascritte dalla competente C.M.O., e al pagamento dei ratei arretrati, a decorrere dal mese successivo al pensionamento, vale a dire dal 1° aprile 2017, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, con il favore delle spese al difensore dichiaratosi antistatario.

Il ricorrente chiede, anche, la condanna dell'INPS al pagamento di una somma a titolo di danno da ritardo, per la liquidazione del trattamento pensionistico, da liquidarsi in via equitativa; in subordine, chiede CTU contabile al fine di quantificare le somme dovute a titolo di arretrati.

Con memoria depositata in data 26.09.2025, si è costituito in giudizio l'INPS che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva

non avendo alcuna competenza sul riconoscimento della causa di servizio rilevando, inoltre, che non risulta pervenuto il verbale con indicazione della categoria di ascrivibilità, motivo per il quale il procedimento amministrativo di riconoscimento della pensione privilegiata non risulta ancora concluso; in via istruttoria si oppone all'istanza di CTU e conclude per il rigetto del ricorso.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

All'udienza odierna, le parti si sono riportate alle memorie difensive in atti, specificando ulteriormente quanto già dedotto.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente, ex appartenete alla Polizia Penitenziaria, alla pensione privilegiata ordinaria per le infermità "*spondiloartrosi cervicale con osteofitosi e discopatie C5-C6-C/. Segni di gonartrosi sx*", già riconosciute dipendenti da causa di servizio e riconosciute come infermità degenerative croniche.

2. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'INPS che va respinta in quanto dalla documentazione agli atti risulta che l'Amministrazione di appartenenza abbia trasmesso tutta la documentazione in suo possesso per procedere all'attribuzione del trattamento pensionistico privilegiato, la cui determinazione è competenza esclusiva dell'Istituto previdenziale.

3. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti e nei termini che di seguito si espongono.

4. Con riferimento alla pretesa in ordine al trattamento pensionistico privilegiato, va osservato che, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 67 del d.P.R. n.1092/1973, che subordina il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata del personale delle Forze Armate e di Polizia, anche ad ordinamento civile (come la Polizia penitenziaria) soltanto alla sussistenza di infermità dipendenti dal servizio, ascrivibili ad una delle categorie della tabella "A" e non suscettibili di miglioramento, escludendo quindi l'ulteriore requisito dell'inabilità al servizio (previsto dal precedente art. 64): per il personale militare ed equiparato la concessione di trattamento privilegiato è invero subordinata alla sussistenza dei requisiti stabiliti negli articoli 67-69 del DPR 1092 del 1973.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

I suddetti requisiti sono tutti sussistenti, oltre a non essere stati contestati dalla controparte con il conseguente riconoscimento del diritto del Sig. XX al riconoscimento della pensione

privilegiata di 8^ categoria tab. A, a decorrere dal mese successivo al pensionamento, cioè dal 01.04.2017.

5. Sulle somme dovute in esecuzione della presente sentenza spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, da calcolare secondo gli indici ISTAT e la misura legale degli interessi, con decorrenza dal momento di maturazione di ciascun credito (e cioè, dalla scadenza di ciascun rateo) e sino al pagamento.

Tali accessori spettano limitatamente al maggiore importo tra la rivalutazione e gli interessi, di volta in volta determinato secondo l'indice e il tasso correnti in ciascun periodo, in conformità al principio

enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con sentenza n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

7. In ordine alla domanda relativa al risarcimento del danno causato dal colpevole ritardo nel riconoscimento del trattamento pensionistico, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice, a favore del giudice amministrativo.

Infatti, il risarcimento richiesto per violazione della legge n. 241/1990 riguarda una violazione procedimentale e non un inadempimento di obbligo relativo al rapporto pensionistico.

In materia, l'art. 133 (Materie di giurisdizione esclusiva) del codice del processo amministrativo, prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, le controversie in materia di risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza osservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Si ritiene, pertanto, che stante il chiaro tenore letterale della suddetta norma, la giurisdizione sia del giudice amministrativo in materia di risarcimento del danno da ritardo procedimentale ex l. 241/1990 (cfr. Sez. Sicilia n. 572/2020 e n. 920/2019; Sez. Calabria n. 37/2019; sez. Friuli-Venezia Giulia, n. 49/2018).

8. In relazione alla regolazione delle spese, nulla per quelle di giudizio, tenuto conto della gratuità del giudizio pensionistico; quelle di lite, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c., si liquidano a carico dell'INPS in € 1.000,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del predetto

compenso, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi a favore dell'Avv. Donato Santoro, dichiaratosi antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PQM

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del Sig. XX , al trattamento pensionistico privilegiato vitalizio di 8° categoria Tab. A, dal 1° aprile 2017;

- condanna l'INPS al pagamento dei ratei mensili maturati a titolo di pensione privilegiata dal 1° aprile 2017, oltre interessi e rivalutazione come da parte in motiva;

- condanna altresì l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Donato Santoro, che liquida nell'importo di € 1.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del predetto compenso, IVA e CPA come per legge;

- dichiara il difetto di giurisdizione, a favore del giudice amministrativo, sulla domanda relativa al danno da ritardo nel procedimento amministrativo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19.11.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente
dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
19.11.2025 12:00:27
GMT+01:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.